

FILIPPO RAU

LE ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI LOCALI





ISBN 979–12–218–0084–5

PRIMA EDIZIONE

ROMA 28 GIUGNO 2022

INDICE

7 Introduzione

9 Capitolo I

I tributi ambientali

1.1. I tributi in relazione allo sviluppo dell'ambiente, 9-1.2. Sulla natura impositiva del tributo ambientale, 12

15 Capitolo II

Ambiente e sviluppo

2.1. Aspetti fondamentali: la relazione tra i principi di prevenzione, precauzione e *chi inquina paga*, 15 - 2.2. Gli aspetti impositivi: l'imposizione ambientale, 17 - 2.3. Le località sarde, 19 - 2.4. Ambiente e relativo sviluppo, 22

27 Capitolo III

Il sistema fiscale e gli spazi di autonomia impositiva comunale

3.1. Il federalismo fiscale comunale, 27-3.2. La devoluzione della fiscalità immobiliare, 34-3.3. La potestà regolamentare

del Comune, 37 - 3.4. I regolamenti sulle entrate, 41 - 3.5. L'autonomia tributaria, 42 - 3.6. Evoluzione dell'imposta unica comunale, 48 - 3.7. La soppressione dell'imposta unica comunale, 50 - 3.8. Aspetti concernenti le problematiche di gestione dell'amministrazione pubblica, 53

55 Capitolo IV

Le entrate tributarie

4.1. Le entrate in generale, 55-4.2. Le entrate tributarie spettanti a ciascuna autonomia, con le recenti modifiche all'ordinamento finanziario Valle d'Aosta, 67-4.3. La nuova Imu, 71-4.4. I tributi minori, 78

87 Bibliografia

INTRODUZIONE

L'ambiente è un tema fondamentale per gli Stati moderni, che, in questi anni, si sono confrontati a causa dell'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, per le numerose forme di inquinamento e di degrado ambientale⁽¹⁾ in funzione, anche, delle esigenze della popolazione.

Da qui, numerosi dibattiti per discutere sugli interventi di politica economica più adatti a equilibrare i fenomeni di inquinamento derivanti dai processi economici e dalle realtà produttive.

Fin dal secolo scorso, i problemi ambientali preoccupavano già economisti e filosofi. Essi studiavano gli effetti dell'evoluzione sociale rispetto alla conoscenza individua-

⁽¹⁾ La politica ambientale dell'UE si basa sugli articoli 11 e 191–193, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 191, la lotta ai cambiamenti climatici è un obiettivo esplicito della politica ambientale dell'Unione Europea. Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo generale per l'Unione Europea impegnata a garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità, articolo 3 del Trattato sull'Unione europea.

le dell'ambiente e annoveravano, tra le conseguenze negative dell'industrializzazione, la diminuzione della capacità di valutare gli effetti delle azioni umane, nei confronti dell'ambiente circostante, descrivevano tali fenomeni come effetti esterni o esternalità⁽²⁾. Appare, quindi, necessario un intervento tale da imporre ai soggetti responsabili dei casi di degrado ambientale di sopportare i costi derivanti dalla propria attività a difesa e tutela dell'ambiente. Questo intervento si concretizza in un prelievo tributario sulla produzione, che ha il compito di modificare il costo di produzione, riportando, nella dinamica dei prezzi, anche il fattore ambientale.

È di rilevante importanza, l'individuazione della forma del prelievo, al fine di riequilibrare il mercato e difendere i diritti della collettività in tema ambientale. In relazione a tali studi, l'analisi economica e l'analisi giuridica sono state, sempre, motivo di numerosi contrasti in dottrina.

⁽²⁾ Sebbene il concetto di esternalità occupi un ruolo centrale nella teoria microeconomia neoclassica e nella teoria dell'economia del benessere e sia stato discusso da molti autorevoli autori, Marshall 1920, PIGOU 1920, SCITOVSKY 1954, BATOR 1958, COASE 1960, BUCHANAN e STUBBLEBINE 1962, ARROW 1970, MEADE 1973, la definizione di tale concetto rimane sempre piuttosto vaga. H.R. Varian,1978, cap.7, nel noto manuale di microeconomia presenta la seguente definizione: nel modello di equilibrio economico generale di base gli agenti interagiscono solo attraverso i loro effetti sui prezzi. Quando l'azione di un agente, influenza l'ambiente in cui opera un altro agente in modo diverso che attraverso i prezzi, diremo che c'è una esternalità.

CAPITOI O I

I TRIBUTI AMBIENTALI

Sommario: 1.1. I tributi in relazione allo sviluppo dell'ambiente, 9 - 1.2. Sulla natura impositiva del tributo ambientale, 12

1.1. I tributi in relazione allo sviluppo dell'ambiente

Il concetto del tributo ambientale è stato esaminato dalla Commissione Europea ed ha puntualizzato gli elementi fondamentali consistenti nella esigenza di definire il bene ambientale, come natura di atto determinante dell'elemento fiscale. Inoltre, la misurabilità del danno ambientale deve essere, matematicamente, esprimibile mediante una specifica unità fisica.

Tali elementi hanno potuto determinare, chiaramente, la nozione di base del tributo in rapporto all'ambiente.

L'analisi compiuta dalla Commissione Europea non è stata recepita, analogamente, dall'ordinamento italiano, poiché, in tal caso, l'unica analisi effettuata e disciplinata giuridicamente è quella relativa ai rifiuti in generale, con particolare riferimento ai rifiuti urbani ed extraurbani. Gli aspetti normativi della TARI⁽¹⁾, ma anche la di-

⁽¹⁾ La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013, legge di stabilità 2014, quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES,

sciplina relativa ad altri tributi minori, pur concependo i suddetti prelievi, come entrate con mera funzione di tute-la ambientale, hanno una natura legislativa molto determinata ed evoluta. Tanto è vero che, con legge n. 147, del 2013, è stato introdotto un nuovo tributo, la TARI, assorbente i rifiuti urbani di aspetto patrimoniale e, cioè, TARSU e TIA.

Sulla base dell'orientamento della Corte costituzionale, con sentenza n. 210/1997, il legislatore non avrebbe dovuto trascurare, attraverso norme idonee, i prodotti inquinanti e il consumo dei beni ambientali come i beni naturali (boschi, laghi, coste, ecc.) e i beni culturali (monumenti, opere d'arte e i centri storici).

In tali casi, il legislatore prevede di utilizzare un particolare mezzo non tributario, come i consorzi idonei per la raccolta, lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti inquinanti; così, i prodotti derivanti da tali attività non sono soggetti a tassazione⁽²⁾.

L'istituzione di una fiscalità ambientale si è evoluta, mediante la modificazione della denominazione *non più a tassa* ma a *tariffa* per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Questi cambiamenti di *definizione* derivano, anche, da un mutamento del sistema extrafiscale da quello del sistema comunitario. In altre parole, tale trasformazione è da

che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, TARSU, TIA1, TIA2, contenuto nel MEF – Dipartimento dell'Economia e delle Finanze.

⁽²⁾ Si pensi al caso dell'imposta sui sacchetti di plastica, poi soppressa per la sua totale inefficienza e sostituita dal contributo sul polietilene vergine, a sua volta, sostituito dal contributo di consorzio obbligatorio, per il riciclaggio dei beni in polietilene.

individuare nella prospettiva che va oltre i mezzi idonei alla tutela ambientale⁽³⁾.

Uno dei requisiti idonei alla individuazione della tassazione ambientale è determinato dalla natura *incentivante* diretta ad evitare funzioni di emissioni o beni inquinanti e di consumo dei beni naturali scarsi, sostenendo attività a scarso impatto, attraverso efficaci crediti d'imposta, esenzioni ed agevolazioni varie.

Altro requisito della tassazione ambientale proviene dalla acquisizione dei mezzi idonei al potenziamento di servizi relativi. Attualmente, l'imposizione ambientale ha previsto la sostanza della tutela alla base della sua natura⁽⁴⁾.

L'identificazione dell'ambiente, in tal senso, è stata determinante, per la qualificazione del *tributo ambientale proprio* precisando, anche, la qualificazione di beni ambientali scarsi, della formazione di emissioni o beni inquinanti⁽⁵⁾.

Questa tassazione prevede un incremento del valore del bene, che spinge il contribuente ad usufruire di diverse potenzialità produttive, che abbiano un ridotto impatto ambientale.

Tale approccio incide, direttamente, sul prezzo finale di beni e servizi derivanti da un processo produttivo inquinante⁽⁶⁾. Dopo tali precisazioni, si rende opportuno nota-

⁽³⁾ Si veda, Perrone Capano, *L'imposizione e l'ambiente*, in Amatucci, Trattato di Diritto Tributario, Padova, 1994, p. 121 ss; Picciaredda, Selicato, *I tributi e l'ambiente profili ricostruttivi*, Milano, 1996, p. 2 ss.

⁽⁴⁾ Gallo, *Profili critici della tassazione ambientale*, in Rass. Trib., n. 2, marzo–aprile 2010.

⁽⁵⁾ D'Andrea, *La nozione di tributo ambientale*, in Riv. Diritto Tributario Internazionale, 2004, sottolinea che l'inquinamento irreversibile e lo sviluppo insostenibile mai potrebbero costituire presupposto di imposizione, ma rileverebbero a fini penali.

⁽⁶⁾ La tutela dell'ambiente è un effetto, derivante dall'introduzione di un prelievo anche fiscale, che, determinando un aumento del costo del

re che, attualmente, il tributo ambientale, in senso proprio, ha un carattere da qualificarsi come generica imposta indiretta sui consumi.

1.2. Sulla natura impositiva del tributo ambientale

Appare opportuno definire la natura del tributo ambientale derivante da aspetti previsti dal nostro ordinamento, sulla base dell'aspetto della compensazione economica. Qualora venga analizzato il profilo della tassa, si ritiene che l'aspetto economico non abbia natura economica. Però, tale principio deve, indubbiamente, aderire a quello del risarcimento derivante dall'inquinamento ambientale⁽⁷⁾.

Gli studiosi sostengono il presupposto contributivo e non prendono in considerazione i principi fondamentali sulla capacità contributiva sanciti dall'art. 53 della Costituzione.

Il pensiero del nostro legislatore, anche, in campo europeo, è stato rivolto all'analisi del presupposto *danno ambientale* costituito dalle emissioni inquinanti, dai prodotti nocivi e dalla risorsa naturale scarsa. Perciò, l'elemento fon-

bene o dell'attività inquinante, induca il consumatore a rivolgersi verso altri beni con minor impatto ambientale. Con alquanta precisione, tale assunto viene analizzato da MARCHETTI, Ambiente, diritto tributario, in Dizionario di Dir. pubblico, Milano, 2006.

(7) DEL FEDERICO, *Tasse, tributi e prezzi pubblici*, Torino 2000, p. 102 ss. Il tributo ambientale viene inteso come una tassa corrisposta in occasione dell'espletamento di un servizio pubblico, consistente nel ripristino delle condizioni ambientali violate e nel risanamento dell'ambiente. Essa, pur essendo largamente condivisa in dottrina, ha il limite di interpretare il tributo in chiave risarcitorio, non considerando preminente la funzione di prevenzione — basilare secondo lo schema europeo di tributo ambientale — e di legittimare indirettamente il soggetto passivo ad inquinare, salvo poi sostenere le spese per il risanamento.

damentale del tributo in esame è costituito dal danno ambientale. Esaminando le origini di tale orientamento, possiamo affermare, che gli elementi basilari sono costituiti dalla *reversibilità* e dalla *determinabilità*.

Il danno ambientale trova il fondamento nella valutazione dello *status* economico del soggetto tenuto al pagamento del tributo; tale assunto è fondatamente recepito dalla capacità retributiva del soggetto passivo tenuto alla contribuzione.

Ulteriori stime possono essere fatte in relazione ai prelievi sulle emissioni nocive, sui prodotti inquinanti e sul consumo di beni naturali scarsi⁽⁸⁾.

L'imposta sui prodotti inquinanti evidenzia l'aspetto inquinante finalizzato a quantificare l'ammontare dello stesso tributo. Al fine di quantificare l'ammontare di tale tributo è necessario stabilire, esattamente, la determinazione del deterioramento e non le conseguenti attività dirette di risanamento ambientale.

Naturalmente, il fine determinante emerge chiaramente dalla tutela della salute. Ne consegue, che il bene finalizzato a consumo è destinato ad esaurire la sua natura del valore.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti previsti dalla Costituzione, risiedono nella natura economica, che il soggetto acquisisce mediante il suo comportamento deteriorante.

Naturalmente, l'aumento dell'attività produttiva proviene dal fatto che vengono acquisiti al bilancio dell'imprenditore maggiori utili d'impresa e minori costi.

La capacità contributiva è l'elemento portante del tributo, questa si manifesta dello stesso danno ambientale derivante dall'azione inquinante, con evidenti riflessi in base a conseguenze strettamente pratiche.

⁽⁸⁾ Alfano, *Tributi ambientali. Profili interni ed europei*, Milano, 2012, p. 32.

Quindi, secondo questa impostazione, il tributo, per caratterizzarsi come un'imposta sui consumi ambientali e per differenziarsi da un prelievo di carattere sanzionatorio o risarcitorio, è tenuto ad attribuire specifico valore economico scientificamente misurabile, alla situazione di vantaggio o maggiore utilità derivante dal danno provocato, non già dal costo sostenuto per la sua eliminazione. Questa ricostruzione è stata oggetto di critica, da una parte della dottrina⁽⁹⁾.

Conseguentemente, si conferma l'aspetto economico attribuibile derivante dal danno evidenziato e non assumono rilevanza i costi derivanti dalla sua scomparsa.

Le diverse impostazioni sono state influenzate dalla concezione solidaristica del principio di capacità contributiva⁽¹⁰⁾, perché, se il presupposto della tassazione ambientale fosse finanziare il servizio di risanamento ambientale, esso sarebbe privo di qualsiasi riferimento alla rilevanza economica del soggetto inciso.

L'ammontare della tassa relativamente al costo del servizio necessario, per l'eliminazione del danno, proviene dalla considerazione di attribuire fondamentale necessità di parametrare economicamente l'entità del prelievo, in relazione all'azione prestata dall'ente pubblico.

Perciò, l'ammontare dell'entità del danno prodotto si trova ad essere in relazione diretta con i costi necessari, per l'eliminazione del danno stesso.

⁽⁹⁾ Gallo, Marchetti, *I presupposti della tassazione ambientale*, in Rass. trib., 1999, I, p. 115 ss.

⁽¹⁰⁾ Ai sensi dell'art. 53, comma 1, Cost. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva; per il comma 2, Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

CAPITOLO II

AMBIENTE E SVILUPPO

Sommario: 2.1. Aspetti fondamentali: la relazione tra i principi di prevenzione, precauzione e chi inquina paga, 15 - 2.2. Gli aspetti impositivi: l'imposizione ambientale, 17 - 2.3. Le località sarde, 19 - 2.4. Ambiente e relativo sviluppo, 22

2.1. Aspetti fondamentali: la relazione tra i principi di prevenzione, precauzione e *chi inquina paga*

Nella versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nel Titolo XX, rubricato Ambiente, all'art. 191 ex art. 174 del TCE è disciplinata la norma cardine in materia contenente il principio di prevenzione, il principio di precauzione e quello del *chi inquina paga*.

A questo punto, appare sempre più necessario illustrare le basi sulle quali si fondano gli aspetti dei tributi ambientali.

Il più importante è determinato dalla *prevenzione* diretta al fine di ostacolare gli effetti delle alterazioni, mediante l'intervento modificativo, per cui si concretizza un'analisi degli elementi diretti a evitare le conseguenze gravi irrecuperabili di danni avvenuti (qualsiasi evento dannoso per l'ambiente). L'anticipazione dell'intervento correttivo alla fonte determinante risponde al fine di frenare una complicazio-

ne, bloccando, così, in anticipo le modificazioni ambientali, per le quali la rimozione non è sempre possibile⁽¹⁾.

Per quanto concerne il principio di precauzione, al contrario, non esiste una chiara definizione e non è agevole determinare in che modo si diversifichi dal principio di prevenzione. Con esso, viene messo in evidenza lo scopo fondamentale dell'azione comunitaria, cioè, che la miglior politica ambientale è quella di trovare idonee soluzioni, per evitare i danni irreversibili. Il principio di precauzione ha introdotto un principio di fondamentale importanza, chi inquina paga e la cui prima definizione risale alla Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE Guiding principle concerning international economic aspects of environmental policies del 1972.

Tale principio comporta, che chi inquina è tenuto a sopportare le spese utili, per evitare l'inquinamento.

Tuttavia, chi inquina non ha diritto a ricevere aiuti o sussidi diretti a sostenere le spese dell'inquinamento.

Tale principio serve, pertanto, a condizionare, in anticipo, le scelte promuovendo la cosiddetta internalizzazione dei costi ambientali nel processo decisionale(2). In proposito, la stessa Commissione Europea si è trovata, totalmente, d'accordo al fine di fissare il limite massimo di inquinamento, onde attribuire a chi inquina i costi per il disinguinamento, ovvero per far ridurre l'entità delle emis-

⁽¹⁾ Il principio di prevenzione ha dato luogo ad una serie di importanti interventi, imponendo, ad esempio, agli Stati membri l'adozione della procedura di valutazione di impatto ambientale, VIA, istituita con direttiva n. 337/85/CEE, per tutti quei progetti, che siano suscettibili di avere una rilevante incidenza sull'ambiente.

⁽²⁾ CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente, Padova 2000, p. 127 ss.; P. Dell'Anno, Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, Milano 2004, p. 103 ss.

sioni inquinanti⁽³⁾, realizzando pienamente il principio *chi* inquina paga⁽⁴⁾.

2.2. Gli aspetti impositivi: l'imposizione ambientale

La prevalenza della tutela è attribuita allo stato componente l'Unione Europea. In proposito, è bene sottolineare il principio di sussidiarietà attribuito agli Stati membri che esercitano la loro competenza, nella misura in cui non è esercitata a livello comunitario⁽⁵⁾. Naturalmente, questo principio è concordato con i principi comunitari costituiti dalla negazione dell'introduzione dei dazi doganali e di tributi analoghi, dalla negazione della distinzione tributaria e dalla negazione di eventuali sovvenzioni o aiuti da parte dello Stato membro. Le norme del Trattato Comunitario

⁽³⁾ Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Allena, *Tributi ambientali: Profili nazionali ed europei*, 2014.

⁽⁴⁾ Sul principio *chi inquina paga*, vedi anche le considerazioni di MICCINESI, *Prefazione a Energia, fiscalità, agevolazioni*, a cura di Bonari Patrignani, Milano, 2013. In tema: la Sentenza del 9 marzo 2010, C–378/08, Raffinerie Mediterraneo (ERG) S.p.A. e la Sentenza del 4 marzo 2015, C–534/13, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e A. c. Fipa Group — sulla direttiva del 2004/35/CE — responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale —, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito delle linee interpretative in merito alla portata normativa del principio *chi inquina paga* di rilevante impatto sia per l'interprete, sia per i soggetti a vario titolo coinvolti, come gli operatori economici, i proprietari dei siti e amministrazione.

⁽⁵⁾ Con la Costituzione Europea, è emersa l'esigenza di affermare, che la delimitazione delle competenze si fonda sul principio dell'attribuzione, mentre l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di proporzionalità e di sussidiarietà. ANZON, *La delimitazione delle competenze dell'Unione Europea*, in Dir: pubblico, 2003.

della dottrina⁽⁶⁾ e della giurisprudenza della Corte di Giustizia tendono ad evitare le limitazioni al libero scambio⁽⁷⁾.

Bisogna far sì, che si escludano comportamenti diretti a deprimere i prodotti provenienti dagli stati membri. Questi divieti sono superati quando, si verificano interventi contro le calamità naturali o atti fuori dal comune comportamento, evitando, anche, alterazioni importanti ed anzi, incrementando la natura del patrimonio dello stato membro.

Gli aiuti suddetti si concretizzano in atti di manipolamento dei rifiuti, di risparmio energetico, di collaborazione di consulenza di aiuti concessi per l'acquisto di attrezzature di impianti e di fabbricati, diretti tutti alle necessarie azioni di riparo dell'ambiente.

Altro aiuto di fondamentale importanza consiste nelle esenzioni e sgravi fiscali, mediante idonee attività normative, tenendo conto del campo d'azione temporale, nonché dell'effettiva azione di tutela ambientale⁽⁸⁾. Infine, da ciò che si evince dal divieto previsto dell'art. 90 è stata attribuita un'interpretazione restrittiva, affinché gli Stati non fossero, eccessivamente, limitati in materia fiscale⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ Carinci, Autonomia tributaria delle regioni e vincoli del Trattato dell'Unione Europea, in Rass. Trib., 2004.

⁽⁷⁾ Marc Lieberman, Robert E. Hall, *Principi di economia (Introduction to Economics)*, seconda edizione, Apogeo education, Feltrinelli editore, 2006, p. 685 e ss.

⁽⁸⁾ Sulla qualificazione, come aiuto di Stato da parte della Corte di Giustizia, 17 novembre 2009, C–169/08, del tributo sardo gravante negli scali turistici sugli aeromobili e sulle unità da diporto, introdotto dalla Legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2007, si veda Succio, *La Consulta e le imposte locali sarde, tra iniziative del legislatore locale e punti fermi della legge delega n.42/2009*, nota a Corte Cost. n.216/2010, in Riv. dir. Trib. n. 10, 2010.

⁽⁹⁾ È preferibile ritenere che esso rivesta carattere eccezionale, in quanto le condizioni per una sua applicazione risultano più

2.3. Le località sarde

In Sardegna⁽¹⁰⁾, le Amministrazioni Pubbliche hanno deciso per la *GPP*, *Green Public Procurement*⁽¹¹⁾, *Politica di Ac*-

limitate, Stammati, Commentario art. 95, in Commentario CEE, p. 776.

- (10) A Roma la Regione Sardegna è stata premiata nell'edizione 2019, di Vivere a spreco zero, manifestazione, promossa dalla campagna Spreco zero di Last minute market in sinergia con il Ministero dell'Ambiente, che assegna un riconoscimento per la sostenibilità ad enti locali, imprese, scuole e cittadini. Il premio è stato assegnato per aver contribuito alla prevenzione dello spreco alimentare attraverso un progetto di mense sostenibili in 75 Comuni, supportando gli enti locali per l'acquisto di prodotti bio, di stagione e di filiera corta, con iniziative di educazione alimentare nelle scuole e visite alle fattorie didattiche che hanno promosso la consapevolezza nel consumo del cibo. L'impegno della Sardegna nella Green public procurement, acquisti verdi della Pubblica amministrazione, parte dal 2006 è stata la prima regione italiana ad avere un piano in questa direzione. Da anni, il servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha attivato da anni un servizio di supporto tecnico dedicato a tutte le pubbliche amministrazioni, ma anche alle imprese, che hanno bisogno di aiuto per realizzare bandi verdi o partecipare, nel caso delle imprese, in ottemperanza ai Criteri ambientali minimi, Cam ministeriali. Gli obiettivi del Piano Gpp, entro il 2020, sono quelli di rafforzare la politica degli acquisti sostenibili in tutta l'Isola, sia in ambito pubblico che privato; favorire l'inserimento dei Cam negli appalti pubblici; incentivare la qualificazione ambientale delle imprese. La Regione è stata individuata, anche, come buona pratica del progetto Life Gpp Best al quale ha partecipato con le Regioni Basilicata e Lazio, il Ministero dell'Ambiente della Romania e la fondazione Ecosistemi: obiettivo il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche delle esperienze già maturate in Sardegna in materia di pianificazione, gestione e implementazione del Gpp, https://www.regione. sardegna.it/j/v/2568?s=401649&v=2&c=392&=1, Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari, 28 novembre 2019.
- (11) In particolare, nel nostro Paese dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, d.lgs. n. 50/2016, il GPP ha assunto un

quisti Pubblici Verdi, al fine di adottare, per mezzo delle decisioni di acquisto, l'adozione di tecnologie ambientali, per ridurre i rifiuti, i consumi energetici e le emissioni di gas clima alteranti, nonché la riduzione, la sostituzione o l'eliminazione di prodotti tossici e pericolosi, di evidente impatto ambientale.

Le Amministrazioni hanno iniziato un itinerario conforme alle politiche ambientali europee, con l'adozione del Patto dei Sindaci, 16 settembre 2011, diretto alla diminuzione di emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 e alla definizione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, PAES, del 12 marzo 2013.

Il Green Public Procurement è l'inizio con cui le Amministrazioni Pubbliche incrementano gli aspetti ambientali nelle fasi del processo di acquisto, portando alla diffusione delle tecnologie ambientali.

Altro scopo rilevante, per lo sviluppo di prodotti idonei in base al profilo ambientale, è attribuito alla scelta dei risultati e delle soluzioni al fine di ottenere risultati più rilevanti.

Tale è lo scopo di Green Public Procurement, che fa parte del Piano Nazionale di Azione, per la riduzione ambientale dei consumi negativi nel settore della Pubblica Amministrazione, PAN GPP, che è considerato un aspetto di politica ambientale diretta allo sviluppo del settore dei pro-

ruolo di leva strategica per favorire la transizione verso un'economia sostenibile e competitiva capace di qualificare e, quindi, razionalizzare gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Tale ruolo è stato sancito dall'obbligo di introdurre, a prescindere dal valore dell'appalto, i Criteri ambientali minimi, CAM, in tutte le procedure d'acquisto pubblico riguardanti servizi, prodotti, lavori sui quali siano stati emanati i relativi decreti del Ministero dell'ambiente. CAPPARELLI L., Green Public Procurement, così matura in Italia grazie a Consip, in Agenda Digitale, 24 aprile 2018.